



Anno 2018 Decreto rep. n. 4330/2020 Prot. n. 460038

OGGETTO Regolamento per la segnalazione di presunte condotte illecite - emanazione

IL RETTORE

Premesso che con D.R. prot, n. 479110 del 31 ottobre 2018 è stato emanato il “Regolamento per la segnalazione di condotte illecite e per la tutela del personale che segnala condotte illecite”;

Premesso che il Consiglio di Amministrazione, con delibera rep. n. 277 in data 24 novembre 2020, ha approvato una revisione al predetto Regolamento;

Viste le comunicazioni mail inviate dall’Ufficio Controllo di Gestione, in data 25 novembre 2020 e 9 dicembre 2020, con le quali si specifica che il regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione sostituisce il precedente emanato con D.R. prot. 479110 del 31 ottobre 2018 e ne modifica nel contempo anche la denominazione in “Regolamento per la segnalazione di presunte condotte illecite” ;

Visto l’art. 9 dello Statuto di Ateneo;

Preso atto che la struttura proponente ha accertato la conformità del provvedimento alla legislazione vigente e ai Regolamenti di Ateneo

DECRETA

1. di emanare il “Regolamento per la segnalazione di presunte condotte illecite” nel testo approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione rep. n. 277/2020 in data 24 novembre 2020, che fa parte integrante del presente Decreto ;
2. di abrogare con decorrenza dalla data di entrata in vigore del Regolamento di cui al punto 1 il “Regolamento per la segnalazione di condotte illecite e per la tutela del personale che segnala condotte illecite” citato in premessa;
3. di stabilire che il Regolamento di cui al punto 1 entri in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione;
4. di incaricare l’Ufficio Affari Generali e l’Ufficio Controllo di Gestione dell’esecuzione del presente provvedimento, che verrà registrato nel Repertorio Generale dei Decreti.

Padova, 21/12/2020

Il Rettore
Prof. Rosario Rizzuto
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgvo 82/2005

La Responsabile del procedimento amministrativo dott.ssa Erika Mancuso Data	La Dirigente dott.ssa Maria Rosaria Falconetti Data	Il Direttore Generale Ing. Alberto Scuttari Data
--	---	--

Regolamento per la segnalazione di presunte condotte illecite

CAPO I – Disposizioni generali

Art. 1 – Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina le procedure per la ricezione e gestione delle segnalazioni di presunte condotte illecite effettuate, nell'interesse all'integrità della pubblica amministrazione, da Personale o Studenti dell'Università degli Studi di Padova. Dispone inoltre sulle forme di tutela del segnalante.
2. Non rientrano nell'ambito di applicazione del presente Regolamento le segnalazioni effettuate per un interesse personale, salvo il caso in cui tale interesse concorra con l'interesse all'integrità della pubblica amministrazione.

Art. 2 – Identità del segnalante

1. Le segnalazioni vengono prese in considerazione solo nel caso in cui siano strettamente attinenti all'ambito oggettivo del presente Regolamento, adeguatamente circostanziate e in grado di far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati.
2. Per beneficiare delle tutele previste dal presente Regolamento il segnalante deve fornire le proprie generalità.

Art. 3 – Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende:
 - a) per "Personale dell'Ateneo", il personale dipendente dell'Università degli Studi di Padova; i collaboratori o consulenti dell'Università degli Studi di Padova, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ivi inclusi gli incarichi di didattica ai sensi dell'art. 23 della legge n. 240/2010; i titolari di contratti di assegni di ricerca di cui all'art. 22 della legge n. 240/2010 e i titolari di borse di studio e di ricerca; gli studenti titolari di contratti di collaborazione con l'Ateneo; i lavoratori e i collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'Università degli Studi di Padova; ogni altro soggetto non compreso nelle categorie precedenti che intrattenga un rapporto formalizzato con l'Ateneo e a cui si applichi il Codice di comportamento dell'Università degli Studi di Padova;
 - b) per "studenti", coloro che sono iscritti a corsi di laurea, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico o corsi post lauream dell'Università degli Studi di Padova;

- c) per “condotte illecite”, le condotte che possono integrare uno dei delitti contro la pubblica amministrazione previsti dal Codice Penale, inoltre tutte le situazioni in cui nel corso dell’attività amministrativa si riscontra un abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati;
- d) per “segnalazione”, la trasmissione di informazioni relative a presunte condotte illecite che ledono l’interesse all’integrità dell’Università degli studi di Padova;
- e) per “segnalante”, Personale o studenti dell’Università degli Studi di Padova che effettuano una segnalazione indicando le proprie generalità;
- f) per “segnalazione anonima”, la segnalazione effettuata da un soggetto che non fornisce le proprie generalità;
- g) per “RPCT”, il Responsabile per la prevenzione della corruzione e trasparenza dell’Università degli Studi di Padova;
- h) per “Custode dell’identità”, il soggetto che assicura la conservazione dei nominativi dei segnalanti disgiuntamente dalle segnalazioni, di cui non conosce il contenuto.

Art. 4 – Modalità di invio della segnalazione

1. La segnalazione va inviata al Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’Università degli Studi di Padova (RPCT) utilizzando esclusivamente l’apposita procedura informatizzata messa a disposizione dall’Ateneo di cui al successivo art. 5.
2. Se la segnalazione riguarda situazioni che coinvolgono il RPCT, deve essere inviata all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).
3. La segnalazione può essere fatta con indicazione del segnalante o in forma anonima. Al segnalante, se identificato, si applicano le tutele previste dal successivo Titolo III. Tali tutele non si applicano in caso di segnalazione anonima.

Art. 5 – Procedura informatizzata

1. La procedura informatizzata separa i dati identificativi del segnalante dal contenuto della segnalazione tramite l’adozione di appositi codici che garantiscono la conservazione criptata dei dati in database separati.
2. Il RPCT conosce solo il contenuto della segnalazione e non l’identità del segnalante. Il Custode dell’identità, pur non conoscendo né il contenuto della segnalazione né il nominativo del segnalante, è in possesso dei codici criptati di cui al comma 1 che consentono, nei casi previsti dall’art.13 comma 4, l’associazione dell’identità del segnalante al contenuto della segnalazione.
3. L’identificazione è assicurata tramite l’upload di un documento di identità in corso di validità o attraverso altri sistemi di identificazione messi a disposizione dall’Ateneo.

4. Il segnalante, accedendo alla procedura informatizzata con il codice univoco crittografato ottenuto in fase di invio della segnalazione, può verificare lo stato di avanzamento dell'istruttoria con riferimento a:

- l'avvio dell'istruttoria o l'inammissibilità della segnalazione;
- la conclusione del procedimento.

5. Nel caso di segnalazione anonima il codice univoco di cui al comma 4 consente solo di verificare che la segnalazione è stata correttamente inserita nel sistema.

Art. 6 – Il Custode dell'identità

1. Il Custode dell'identità assicura la conservazione dei nominativi dei segnalanti disgiuntamente dalle segnalazioni, di cui non conosce il contenuto. Il custode dell'identità può essere autorizzato a procedere all'associazione del nominativo del segnalante con il contenuto della segnalazione nei casi previsti dall'articolo 13, comma 4, con autorizzazione espressa e congiunta del Rettore e del Direttore Generale su richiesta motivata del RPCT.

2. Il Custode dell'identità deve essere persona diversa dal RPCT e non può fare parte del gruppo di lavoro a supporto dello stesso.

3. Il Custode dell'identità è nominato con provvedimento del Direttore Generale.

Art. 7 - Contenuto della segnalazione

1. Il segnalante deve fornire tutti gli elementi utili a consentire al RPCT di procedere alle dovute e appropriate verifiche ed accertamenti a riscontro della fondatezza della segnalazione.

Le segnalazioni, pertanto, devono contenere i seguenti elementi:

- a) le circostanze di tempo e di luogo in cui sono state commesse le presunte condotte illecite;
- b) una chiara e completa descrizione delle condotte oggetto di segnalazione;
- c) se conosciute, le generalità o altri elementi utili ad identificare il soggetto/i che ha/hanno posto in essere le condotte oggetto della segnalazione;
- d) se conosciuti, l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sulle condotte oggetto di segnalazione;
- e) se noti, l'indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza delle condotte oggetto della segnalazione;
- f) ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza delle condotte oggetto della segnalazione.

2. Nel caso in cui la segnalazione riveli, anche al termine dell'istruttoria, elementi potenzialmente calunniosi o diffamatori, il RPCT ne informa il Rettore e il Direttore Generale. Il Rettore e il Direttore

Generale possono, in tali casi, autorizzare l'associazione dell'identità del segnalante alla segnalazione ed assumere le conseguenti valutazioni e determinazioni.

CAPO II – Gestione delle segnalazioni

Art. 8 – Avvio dell'istruttoria e termini procedurali

1. Il RPCT, ricevuta la segnalazione, pone in essere un esame preliminare della stessa al fine di verificarne l'ammissibilità e dà avvio all'eventuale istruttoria tempestivamente e comunque non oltre 5 giorni lavorativi dalla ricezione della segnalazione.
2. Il termine di conclusione dell'istruttoria è di 30 giorni decorrenti dall'avvio della stessa. Il termine può essere sospeso nei casi previsti dall'art. 2 c. 7 della legge n. 241/1990.
3. Nei casi in cui sia necessario ai fini dell'attività di verifica, il Direttore Generale, su motivata richiesta del RPCT, può prorogare i termini di cui ai commi precedenti. Costituisce giusta causa di proroga la richiesta di supporto alla Commissione Ispettiva di cui all'art. 9 c. 2.

Art. 9 – Fase istruttoria

1. Il RPCT compie le verifiche necessarie a valutare in modo imparziale la sussistenza di quanto rappresentato nella segnalazione. In particolare, può chiedere informazioni e documenti ad Uffici e Strutture di Ateneo o avvalersi direttamente del loro supporto per lo svolgimento dell'istruttoria nonché chiedere informazioni e documenti a soggetti/enti esterni all'Ateneo.
2. Nel caso di segnalazioni in materia di incarichi extraistituzionali o di permessi ex art. 33 legge n. 104/1992 il RPCT può avvalersi del supporto dalle competenti Commissioni Ispettive di Ateneo.
3. Non spetta al RPCT accertare le responsabilità individuali di qualsiasi natura esse siano, né svolgere controlli di legittimità o di merito su atti o provvedimenti adottati dall'Amministrazione oggetto di segnalazione.

Art. 10 – Supporto al RPCT

1. Nello svolgimento delle attività previste dal presente Regolamento, il RPCT si avvale del supporto di collaboratori individuati dal Direttore Generale, sentito il RPCT.
2. I collaboratori di cui al comma precedente sono soggetti agli stessi vincoli di riservatezza a cui è sottoposto il RPCT.

Art. 11 – Esiti della segnalazione

1. Il RPCT dispone l'archiviazione per inammissibilità della segnalazione qualora la stessa non rientri nell'ambito di applicazione del presente regolamento; sia carente degli elementi essenziali di cui all'articolo 7; risulti generica o palesemente contraddittoria.
2. Il RPCT archivia altresì la segnalazione, dandone adeguata motivazione, nei casi in cui l'istruttoria faccia emergere la plausibile infondatezza della stessa.
3. Negli altri casi, il RPCT trasmette le risultanze dell'istruttoria al Rettore o al Direttore Generale, secondo le rispettive competenze, per le conseguenti determinazioni, evidenziando che si tratta di segnalazione che ricade nell'ambito di applicazione dell'art. 54 bis del d.lgs. n. 165/2001 (Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti).
4. Il RPCT dà altresì informazione, attraverso la procedura informatizzata di cui all'art. 5, della conclusione del procedimento al segnalante, solo nel caso in cui questi abbia provveduto a fornire i propri dati anagrafici.

Art. 12 – Esclusione del diritto di accesso e natura riservata delle attività istruttorie

1. Le attività svolte dal RPCT nella fase istruttoria rivestono natura riservata.
2. La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge n. 241/1990 e successive modificazioni.
3. La segnalazione è altresì sottratta all'accesso civico di cui all'art. 5 c. 2 del d.lgs. n. 33/2013.

Capo III Tutela del segnalante e del segnalato

Art. 13. Tutela del segnalante

1. Il Personale dell'Ateneo che segnala, nell'interesse all'integrità della pubblica amministrazione, condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro, beneficia delle tutele previste dall'art. 54 bis del d.lgs. n. 165/2001 (tutela della riservatezza della propria identità e tutela da eventuali misure ritorsive o discriminatorie adottate dall'Amministrazione a causa della propria segnalazione).
2. Al Personale dell'Ateneo che segnala, nell'interesse all'integrità della pubblica amministrazione, condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro si applica anche la tutela di cui all'art. 3 della legge n. 179/2017 (giusta causa di rivelazione di notizie coperte dall'obbligo di segreto di cui agli artt. 326, 622 e 623 c.p. e all'art. 2105 c.c.).
3. Tali tutele non sono garantite nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi con la denuncia di cui al comma 1 dell'art. 54 bis del d.lgs. n. 165/2001 ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

4. L'associazione della segnalazione con l'identità del segnalante può avvenire solo ove strettamente necessario ai fini dell'attività di verifica, previa autorizzazione congiunta del Rettore e del Direttore Generale, su motivata richiesta del RPCT, ovvero su richiesta degli organi esterni inquirenti.

5. In ogni caso di trasmissione delle risultanze istruttorie a soggetti/enti interni o esterni all'Ateneo deve essere evidenziato che si tratta di segnalazione che ricade nell'ambito di applicazione dell'art. 54 bis del d.lgs. n. 165/2001 (Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti)

6. I precedenti commi si applicano, in quanto compatibili, agli Studenti che segnalano condotte illecite rientranti nell'ambito di applicazione del presente Regolamento.

Art. 14 – Tutela della riservatezza del segnalato

1. Il RPCT e il gruppo di lavoro a supporto dello stesso devono porre in essere durante l'istruttoria tutte le cautele necessarie per garantire la riservatezza dell'identità del segnalato.

CAPO IV – Disposizioni finali

Art. 15 – Responsabilità disciplinari

1. Il RPCT risponde sul piano disciplinare (Responsabilità Dirigenziale) in caso di mancato adempimento delle necessarie verifiche sulla segnalazione pervenuta, ai sensi dell'articolo 21 del d.lgs. n. 165/2001 e ss.mm., salvo che provi di avere adottato tutte le misure idonee e le relative modalità di gestione.

2. Rispondono sul piano disciplinare i componenti del supporto al RPCT e il Custode dell'identità, in caso di mancata tutela della riservatezza del segnalato o del segnalante, secondo le rispettive competenze.

3. Qualsiasi dipendente pubblico che viola le tutele di cui beneficia il segnalante ai sensi dell'art. 54 bis del d.lgs. n. 165/2001 incorre in responsabilità disciplinare, ricorrendone i presupposti.

Art.16 - Comunicazione e monitoraggio

1. Dell'attuazione del presente regolamento viene data comunicazione al Consiglio di Amministrazione in sede di relazione annuale del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

2. I contenuti delle segnalazioni sono tenuti in considerazione anche ai fini della predisposizione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'Ateneo.

Art 17 - Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si fa rinvio alla normativa vigente; in particolare, alle disposizioni del Decreto Legislativo n. 165/2001, della Legge n. 190/2012, del Decreto Legislativo n. 33/2013 e della Legge n. 179/2017.